Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0017745 del 05/02/2018 - Uscita
Firmatari: **Di Girolamo Leopoldo (80319334949727355587280456149729880200)**
Impronta informatica: bbd634af87d720a20d1b025af88ef8d6948f1853780999e1ac218112f4b05453
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni

Sen. Leopoldo Di Girolamo
Sindaco

Terni, 5.02. 2018

Oggetto: Divieto di vendita, detenzione e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione della **Fiera di San Valentino in programma il 14 febbraio 2018.**

Alla Prefettura di Terni
Viale della Stazione TERNI

Alla Questura
Via Antiochia TERNI

Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice TERNI

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 TERNI

Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 TERNI

Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni
Viale della Stazione TERNI

Alla USL Umbria n. 2
Via Bramante TERNI

All' A.S.M. Terni S.p.A.
Via Bruno Capponi TERNI

Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità
SEDE

Alla Direzione Servizi Turistici
SEDE

Alla Direzione Lavori Pubblici
SEDE

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0017745 del 05/02/2018 - Uscita
Firmatari: **Di Girolamo Leopoldo (80319334949727355587280456149729880200)**
Impronta informatica: bbd634af87d720a20d1b025af88ef8d6948f1853780999e1ac218112f4b05453
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Alla Direzione Attività Economiche - Innovazione
SEDE

Alla Confcommercio
Via Giandimartalo da Vitalone 20 TERNI

Alla Confesercenti
Via Carrara n. 15 TERNI

Alla CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via Filippo Turati, 16 TERNI

Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9 TERNI

Alla Confindustria di Terni
Voc. Fiori, 116/I TERNI

Alla Confapi
Via Manara, 6 TERNI

Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 14 febbraio 2018 è previsto lo svolgimento della tradizionale Fiera di San Valentino;
- al riguardo la Questura di Terni ha fatto pervenire la nota assunta al protocollo generale al n. 146145 del 10.11.2017, con la quale, tenuto conto che le fiere cittadine del Cassero, di San Valentino e di Santa Lucia richiamano un notevole afflusso di pubblico, viene richiesto *"di valutare la possibilità di emettere, in occasione di tali eventi, un'ordinanza che vieti la somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, potendo tale tipologia di contenitori costituire pericolo per la pubblica incolumità";*
- in data 01 febbraio 2018 si è tenuta presso la Questura di Terni una riunione tecnico operativa riferita a tale manifestazione, indetta con nota assunta al protocollo generale del Comune di Terni al n. 14829 del 30.01.2018, in occasione della quale è stata ribadita la necessità di adottare la medesima ordinanza relativamente all'area di svolgimento e quindi a Viale Trento;
- in occasione delle precedenti edizioni di tale manifestazione si è effettivamente registrato un considerevole afflusso di pubblico che si è riversato in zona fiera;
- l'imponenza dell'afflusso registrato comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani;

- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando talvolta situazioni di allarme sociale;
- si rende indispensabile tutelare la pubblica incolumità oltre che prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con l'evento in questione;
- non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell' art.54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti

- gli artt. 54, comma 4, D.Lgs. n. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- il D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;
- l'art. 650 c.p.

per quanto premesso,

ORDINA

1. in coincidenza con lo svolgimento della tradizionale Fiera di San Valentino, il giorno **mercoledì 14 febbraio 2018, dalle ore 08.00 alle ore 20.00**, **in Viale Trento <u>è vietata:</u>**

   a) la detenzione ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro, di latta o di alluminio;
   b) la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro, di latta o di alluminio. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi.
   c) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

2. I divieti di cui alle lettere b) e c) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati.

3. Nella precitata area interessata dall'evento la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, di latta o di alluminio è consentita unicamente nei seguenti casi sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:
   a) tramite servizio assistito al tavolo all'interno o all'esterno dei locali di esercizio, sulle rispettive aree o spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;

b) per la somministrazione di caffè al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

4. Fatte salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro duecentosei).
5. Restano ferme le disposizioni di cui al capo III (Nettezza urbana e dell'abitato) del vigente regolamento di Polizia Urbana.
6. La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:
   a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
   b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

Il Sindaco
(*Sen. Leopoldo Di Girolamo*)
documento firmato digitalmente